Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Giovedì, 23 aprile 1925 — Numero 94

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 698.

LEGGE 2 aprile 1925, n. 430.

Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1434, che ripristina l'indennità di servizio notturno al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, numero 1434, che ripristina l'indennità di servizio notturno al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 699.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2374.

Delimitazione territoriale fra il comune di Parma e quelli di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visto il Regio decreto-legge 28 dicembre 1923, n. 3096, con il quale fu aggregata al comune di Parma parte del territorio dei finitimi comuni di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese, indicando sommariamente i confini, e fu statuito che nel termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto i Consigli comunali avrebbero proceduto alla esatta determinazione dei confini stessi da approvarsi con decreto Reale;

Visto il progetto di delimitazione territoriale predisposto dal Commissario prefettizio di Parma con deliberazione 18 luglio 1924 e dai Consigli comunali di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese con deliberazioni rispettivamente in data 18, 21, 29 maggio, 22 giugno e 14 settembre 1924, regolarmente pubblicate senza dar luogo ad opposizioni;

Vista la pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Parma addì 16 ottobre 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione I, in data 12 novembre 1924, le cui considerazioni s'intendono qui integralmente riportate;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La delimitazione territoriale fra i comuni di Parma, di Cortile San Martino, San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense e Golese è stabilita in conformità delle precitate deliberazioni e della pianta topografica vistata dal Genio civile addì 16 ottobre 1924.

Le dette deliberazioni e la pianta topografica vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 104. — GRANATA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1924.

Norme per il procedimento di requisizione temporanea d'immobili da adibirsi a ricoveri ed asili per gli emigranti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del R. decreto legislativo 23 settembre 1923, n. 2655, che delega al Ministro per gli affari esteri la emanazione delle norme per il procedimento di requisizione temporanea di immobili pel ricovero degli emigranti e per la determinazione della indennità da corrispondersi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale di requisizione di alberghi, aree e locali di cui all'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1923, numero 2655, sarà notificato o mediante affissione all'immobile requisito o a chi risulterà proprietario o possessore dell'immobile mediante consegna in via amministrativa. Col decreto sarà notificato negli stessi modi l'ordine da parte di chi rappresenta il Commissariato dell'emigrazione, di consegnare i locali o l'area in un termine fisso, trascorso il quale si procederà all'occupazione con diretta esecuzione in via amministrativa e occorrendo, col sussidio della forza pubblica. Il termine per il rilascio, decorre dall'affissione del decreto con l'ordine di consegna. Della presa di possesso sarà redatto verbale in via amministrativa che accerti lo stato di consistenza dell'immobile. Tale verbale potrà essere redatto alla presenza degli interessati.

Se si dovranno rimuovere mobili vi si provvederà a rischio e pericolo di coloro che non abbiano eseguito l'ordine, a carico dei quali saranno liquidate d'ufficio le spese della esecuzione; gli stessi risponderanno sia verso i terzi che verso l'Amministrazione di ogni altro danno, esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 2.

L'indennità di requisizione a favore del proprietario sarà stabilita nella media dei fitti coacervati dell'ultimo quinquennio anteriore al decreto di requisizione purchè risultanti da contratti che abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In mancanza di tali fitti accertati, l'indennità sarà ragguagliata all'interesse legale sul valore dell'immobile, determinato col cumulo dell'imponibile netto per l'imposta sui terreni o sui fabbricati dell'ultimo decennio. L'indennità sarà pagata a favore di chi risulterà proprietario dai registri catastali ed in difetto nei ruoli dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, salvo la facoltà all'Amministrazione di depositarla presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Al conduttore spetterà un'indennità ragguagliata a quattro mensilità di fitto per ogni anno di locazione a cui abbia ancora diritto, esclusa la considerazione di ogni ulteriore proroga. Qualora al compimento della locazione manchino meno di quattro mesi, l'indennità sarà limitata all'importo di due mensilità di fitto.

Potrà essere aggiunta, a criterio insindacabile dell'Amministrazione, un'indennità per spese di trasporto dei mobili.

Nessuna indennità spetta al conduttore dell'immobile requisito quando l'Amministrazione abbia offerto un locale per un fitto non superiore a quello già pagato ed equivalente, a suo giudizio, insindacabile, al locale occupato.

Agli effetti del presente articolo la misura del fitto dovrà risultare da contratto con data certa anteriore all'inizio della locazione in corso e, in ogni caso, anteriore almeno di un mese al decreto di requisizione. In mancanza sarà ragguagliata agli interessi legali sul valore dell'immobile locato, determinato col cumulo dell'imponibile netto per l'imposta sui terreni o sui fabbricati dell'ultimo decennio.

Art. 4.

Qualora la requisizione debba estendersi anche ai mobili, alle suppellettili e masserizie ed a quant'altro costituisca l'arredamento degli alberghi di cui all'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, anche il decreto e l'ordine relativo a tali oggetti sarà notificato mediante affissione all'immobile nel quale essi sono contenuti e ciò a tutti gli effetti dell'articolo 1 del presente decreto. Altra copia del decreto e dell'ordine potrà essere notificata al detentore degli oggetti requisiti.

Art. 5.

L'indennità di requisizione degli oggetti di cui al precedente articolo sarà determinata nella forma corrispondente al valore degli stessi, accertato in base ai prezzi di mercato desunti dalle ultime mercuriali del Comune, o, in mancanza, dalle medie dei prezzi correnti del luogo negli ultimi trenta giorni; ovvero, quando si tratti di cose che non comportano prezzo corrente, sentito il parere della Giunta municipale e, possibilmente, della Camera di commercio, tenuto conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.

Nei casi di requisizione in uso, locazione o noleggio, la indennità sarà ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dei mobili, determinato come al precedente comma, oltre una quota da calcolarsi al termine della requisizione per l'eventuale logorio dell'oggetto, da non superare per un anno un quindicesimo del valore suddetto.

In ogni caso sarà tenuto conto delle deduzioni relative allo stato di deterioramento degli oggetti all'atto della requisizione.

Art. 6.

L'indennità per spese di trasporto di mobili di cui al primo comma dell'art. 3 può essere concessa, sempre a criterio insindacabile dell'Amministrazione, anche al proprietario dell'immobile requisito, quando egli stesso ne avesse l'uso e la requisizione non sia estesa ai mobili.

Art. 7.

Le indennità saranno liquidate dal Commissario generale dell'emigrazione con provvedimento che sarà notificato agli interessati in via amministrativa. La liquidazione diventerà definitiva in mancanza di opposizione proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 8.

Ogni eventuale opposizione non può sospendere la esecuzione dei provvedimenti relativi alla requisizione.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 87

CORSO MEDIO DEI CAMBI

de giorno 22 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 22	Belgio	123 21
Londra	116 966	Olanda	9 77
Svizzera	472 05	Pesos oro	21 07
Spagna	348 17	Pesos carta	9 40
Berlino (marco oro)	5 80	New-York	24 396
Vienna (Shilling)	3 415	Russia	123 —
Praga	72 50	Belgrado	39 35
Dollaro canadese	24 337	Budapest	0 0338
Romania	11 50	Oro	470 72

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 47
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	97 53
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 82

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « San Leopoldo ».

Con decreto Ministeriale del 5 novembre 1924, n. 30, il signor Fausto Ciabatti fu Vittorio è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Leopoldo » dell'acqua minerale nazionale che sgorga dalla sorgente già detta del Riguardio in Casciana dei Bagni, comune di Lari (Pisa) di cui la Ditta Tafi e C. è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro della forma e colore comunemente usate per le acque minerali, della capacità di un litro, chiuse con tappo di sughero protetto all'interno da una capsula di stagno che ne impedisce il contatto coll'acqua.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 275×123 stampate su carta bianca con inchiostro turchino. L'etichetta è divisa in tre rettangoli; i due estremi, delle dimensioni di mm 113×68 1/2 contengono, quello a sinistra, i risultati dell'analisi chimica, quello a destra, dall'alto in basso, i risultati dell'analisi batteriologica, l'ubicazione della sorgente, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, le indicazioni ed il modo di somministrazione dell'acqua. Il rettangolo centrale delle dimensioni di mm. 131 1/2×113 1/2 è costituito da

un fondo color giallo-oro sul quale è stampato dall'alto in basso a carattere turchino: « Acqua minerale naturale - dei Bagni di Casciana », poi su di una striscia a fondo bianco è scritto a caratteri turchini: « Fonte di S. Leopoldo »; al disotto della striscia in un cerchio circondato da fregi floreali è una veduta campestre con una sorgente di acqua. Al di sotto di questo sono stampate le caratteristiche chimiche dell'acqua (solfato-bicarbonato-cloruro sodica-litiosa-carbo-gassosa) ed il nome e domicilio del concessionario, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Collalli ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 gennaio 1925, n. 34, è stata autorizzata la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Collalli » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Moltalcino (Siena) di proprietà dei signori Fratelli Orsi.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in fiaschi della capacità di circa litri due detti « doppi pesi o toscanelle » con colaretto, chiusi con tappo di sughero protetto da una fascetta di carta portante impresso in alto un suggello rosso con intrecciate nel mezzo le cifre « F. O. » in bianco e all'ingiro la scritta: « Sorgenti Collalli - Acqua minerale naturale salso-alcalina litiosa - proprietà dei Fratelli Orsi - Moltalcino (Siena) ».

I fiaschi saranno poi contrassegnati con etichetta su carta bianca delle dimensioni di mm. 99 x 49 sulle quali da linee diritte è delimitato un rettangolo delle dimensioni di mm. 93 x 40 1/2. Nell'interno di questo è scritto in alto su due righe « Sorgente di Collalli - di proprietà dei Fratelli Orsi - Montalcino (Siena) ». Al disotto di tale dicitura il rettangolo è diviso in due parti uguali da due sottili linee Negli spazi così delimitati sono inserite a sinistra le caratteristiche chimiche principali dell'acqua e le principali indicazioni di essa, nonchè i risultati dell'analisi batteriologica; a destra, i risultati dell'analisi chimica. Nel bordo inferiore dell'etichetta, all'esterno del rettangolo, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Caratteri e linee sono di colore rosso, il tutto conforme all'esemplare allegato.

L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è limitata ad un periodo di anni due a partire dalla data del presente decreto.

Trascorso tale periodo l'acqua dovrà essere venduta in bottiglie e in caso di inadempienza ne sarà vietato l'ulteriore commercio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 36)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	96092	1,250 —	Vigna Flavia di *Angelo-Giuseppe*, moglie di Salteri Giuseppe, dom. a Milano.	Vigna Flavia di *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	765155	178.50	*Sonzogno* Luigi di Giovanni, dom. in Casarza Ligure (Genova).	*Sonzogni* Luigi di Giovanni, dom. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 8ª emissione	661 662 663	Cap. 17,900 — » 3,700 — » 50,000 —	Pomarini *Ebe* ed *Edvige* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Caterina*, ved. Pomarini. Il primo buono è con usufr. a Bonini *Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.	Pomarini *Lucia* ed *Edilia-Adria-Maria* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Otilia-Caterina* in Pomarini. Il primo buono è con usufrutto a Bonini *Otilia-Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.
Cons. 5 %	233192	400 —	*Melchieri Benedetto* di Pietro, dom. a Monte di Villa (Lucca).	*Benedetti Giovanni-Melchiade* fu Pietro, domiciliato in *Borgo a Mozzano* (Lucca).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.